

I dati sin qui raccolti evidenziano la tendenza alla diminuzione dei tifosi trasportati con i treni. Tale positivo risultato è certamente frutto dei più stringenti controlli preventivi attuati dalle Forze dell'Ordine sull'ammissione in treno delle tifoserie più facinorose.

Quest'ultima attività ha sicuramente influenzato i positivi risultati ottenuti nella riduzione dei danni provocati dagli atti vandalici (un terzo rispetto alla stagione precedente), nella riduzione significativa dei fenomeni di elusione del pagamento dei biglietti e nel contenimento delle turbative all'esercizio ferroviario causate sia da intemperanze in stazione che dall'azionamento dei freni di emergenza (45 casi).

E' di tutta evidenza che l'attenzione posta dal Ministero dell'Interno e dalle Ferrovie al trasporto su treno e l'attività fin qui prodotta hanno consentito, rispetto alle passate stagioni calcistiche, di registrare un ulteriore miglioramento dell'ordine pubblico e della regolarità dell'esercizio ferroviario nonché della sicurezza percepita, contribuendo ad una maggiore serenità della clientela e del personale del Gruppo Ferrovie dello Stato.

### 1.3.4 Danni agli "Autogrill"

I danni arrecati ai 15 punti di vendita Autogrill che sono stati oggetto di danneggiamenti o furti nelle 37 giornate di campionato sono ammontati a 15.080 euro, contro i 75.540 registrati dai 25 punti di vendita interessati l'anno scorso. L'entità dei danni per la catena risulta quindi diminuita dell'80%.

Tale positivo risultato è anch'esso frutto di una strategia maturata in sede di Osservatorio<sup>(10)</sup>.

Si è deciso infatti di ottimizzare le risorse in occasione delle trasferte in autostrada delle tifoserie. Sono state così individuate 10 aree di servizio nelle quali vengono convogliate le sinergie operative delle Forze dell'Ordine e


(10) Stralcio del verbale della riunione del 10 ottobre 2001: "Il dott. Tagliente passa quindi all'esame del secondo punto all'ordine del giorno, relativo a: vendita di oggetti atti ad offendere in alcuni autogrill; installazione di telecamere a circuito chiuso negli autogrill; individuazione delle aree di servizio ove far sostare i tifosi. Al riguardo richiede al dr. Gallo, rappresentante della Società Autogrill, il proprio contributo.

Sul tema il dott. Gallo riferisce: per quanto concerne le telecamere a circuito chiuso, la Società ha finanziato un progetto che prevede l'installazione di sistemi televisivi con registrazione digitale sia all'interno degli Autogrill che negli spazi esterni utilizzabili anche dal C.O.A.; il problema della vendita di mazze evidenziata dagli organi di informazione si è verificata in un esercizio in franchising che, utilizzando il marchio "Autogrill", è stato invitato a togliere dalla vendita il prodotto. Riferisce inoltre di essere a conoscenza della vendita di oggetti simili in altri esercizi; richiede infine che per gli autogrill nei quali sarà prevista la sosta di tifosi siano adeguatamente potenziati i servizi di sicurezza. Sul tema il dott. Tagliente, prende atto delle richieste relative al potenziamento dei servizi negli esercizi ove sostano i tifosi ed alla prevista installazione di telecamere, ed invita la Polizia Stradale e la Società Autogrill, ognuno per la parte di propria competenza, ad assumere iniziative necessarie per evitare la vendita di oggetti pericolosi nelle aree di servizio. Al riguardo il dott. Gabrieli riferisce che il tema sarà trattato già nel corso della riunione con i dirigenti del C.O.A. in programma il giorno 11 ottobre. Il dott. Tagliente infine, illustra il positivo trend che si è registrato in questa prima fase del campionato grazie alla nuova normativa."



della Società Autogrill che ha investito in tecnologie di difesa passiva su tali esercizi e che, sulla base delle informazioni assunte tramite il proprio rappresentante in seno all'Osservatorio, impiega personale logistico e di sicurezza in maniera proporzionata alle esigenze previste.

### Dati



***“Un risultato soddisfacente e incoraggiante -commenta Livio Buttignol, Amministratore delegato di Autogrill, il cui merito va in prima istanza all'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive costituito in seno al Ministero dell' Interno. Grazie all'eccellente collaborazione così avviata tra le forze pubbliche e la nostra azienda, è stato possibile individuare di volta in volta delle aree di servizio “collettore” in cui far confluire le tifoserie organizzando per tempo presidi adeguati”.***

Nell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni sportive, la società Autogrill era rappresentata da Antonio Gallo. “Il nostro ruolo -precisa Gallo - è consistito nel predisporre risorse e tecnologie di sicurezza idonee per accogliere i tifosi, assicurando così la sicurezza del nostro personale e della restante clientela, nonché preservando il normale svolgimento delle attività di vendita. Un contributo determinante è venuto naturalmente dalla Polizia Stradale, coinvolta anch'essa

nell'Osservatorio, e dalle scorte predisposte dalle varie Questure interessate”.

### **1.3.5 Attività degli altri Uffici ed Enti rappresentati in Osservatorio**

#### ***Attività della Polizia di Prevenzione***

Con circolare del Capo della Polizia, sono state istituite presso le Digos, delle unità operative denominate “Squadre Tifoserie”, quali punti di riferimento per avviare ed intrattenere un confronto costruttivo volto ad assicurare il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive.

E' stata, altresì, costituita, nell'ambito della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, una “Sezione Tifoserie”, con l'obiettivo di raccogliere e monitorare tutti i dati acquisiti sul fenomeno, raccordando e coordinando le attività degli organismi territoriali.

Grazie a queste unità operative è stato possibile delineare, per la prima volta, una mappa aggiornata e dettagliata del tifo organizzato, acquisendo informazioni preziose sull'evoluzione dei modelli comportamentali che lo connotano.

Pur in presenza di risultati sicuramente positivi, si deve tuttavia evidenziare che l'attività delle Squadre Tifoserie, particolarmente incisiva e fruttuosa sul versante preventivo nei confronti dei tifosi disposti al dialogo e al rispetto delle regole, è stata invece condizionata, ai fini della operatività e dei conseguenti risultati, dalla chiusura dimostrata dalle frange più violente, nei confronti delle quali l'intervento ha assunto una caratterizzazione prevalentemente repressiva.

Consistenti gruppi di “irriducibili” hanno, infatti, rifiutato qualsiasi forma di approccio e di dialogo, evidenziando così, ancora una volta, la potenziale aggressività dei propri appartenenti, che sfocia spesso in sconsiderate azioni collettive di danneggiamento e generalizzate forme di aggressione alla persona e al patrimonio, con seri rischi per la stessa incolumità pubblica.

Proprio a tali gruppi, che rappresentano una componente non trascurabile del tifo calcistico, è imputabile la quasi totalità degli episodi di violenza durante lo svolgimento degli incontri di calcio.

Le “Squadra Tifoserie”, quali centri di competenze specialistiche, svolgono i seguenti compiti:

monitorare i club esistenti nella propria Provincia e attivare contatti con gli elementi rappresentativi per una reciproca conoscenza;

intrattenere rapporti con questi ultimi, favorendo incontri periodici, almeno settimanali, e comunque nei giorni immediatamente antecedenti gli incontri, in luoghi predeterminati, quali la sede dei club, la sede della società sportiva, la stessa Questura;

fornire tempestivamente al Questore tutte quelle notizie che possono essere utili per l'attuazione delle necessarie misure di ordine, vigilanza e sicurezza in occasione degli incontri di calcio e degli spostamenti delle tifoserie;

intraprendere ogni opportuno accorgimento per evitare l'interruzione dei contatti in seguito ad interventi repressivi e di polizia giudiziaria;

mantenere un continuo contatto, in occasione degli incontri sportivi, col funzionario responsabile dei servizi







di ordine pubblico allo stadio, per segnalare situazioni di interesse e favorire il dialogo con le tifoserie; instaurare, sia direttamente che attraverso i Commissariati e gli Uffici di P.S., rapporti con le tifoserie delle squadre minori, qualora queste abbiano manifestato capacità organizzativa; collegarsi con le “Squadre Tifoserie” delle Digos delle altre città, specialmente in concomitanza degli incontri diretti; fornire alla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, nell’ambito dell’esistente rapporto di dipendenza funzionale, le notizie d’interesse ai fini del monitoraggio e dell’analisi del fenomeno. L’attività informativa diretta ad acquisire notizie sugli incontri di calcio viene dispiegata con notevole anticipo ri-



spetto alla data dell’evento, in quanto è necessario monitorare con attenzione le iniziative che i gruppi di tifosi organizzati intendono intraprendere in occasione dello svolgimento delle competizioni calcistiche.

In tal modo le “Squadre Tifoserie” hanno la possibilità di acquisire ogni utile elemento conoscitivo ai fini della predisposizione dei necessari servizi di vigilanza e di controllo per garantire il regolare svolgimento dell’evento stesso, anche attraverso l’adozione di misure adeguate alla portata dell’evento e correlate alle reali esigenze ed emergenze.

In particolare, il personale operante presso le “Sezioni Tifoserie”, nei giorni che precedono l’incontro, convoca i referenti dei gruppi ultras per acquisire informazioni sul numero di persone intenzionate a seguire la squadra, sui mezzi utilizzati per raggiungere il luogo dell’evento, sugli orari di partenza e sulle eventuali intenzioni nei confronti dell’opposto gruppo sportivo, sensibilizzando i propri interlocutori a contenere la manifestazione del tifo nell’ambito della legalità.

In occasione delle trasferte “a rischio”, il personale delle “Squadre Tifoserie” si reca nella provincia dove si deve tenere l’incontro e resta per tutta la durata della gara a stretto contatto con la tifoseria della squadra ospite svolgendo, così, un’importante attività di supporto per le Forze dell’Ordine locali. Tutto questo non solo mediante l’opera di intermediazione con i referenti della tifoseria, ma anche collaborando ad individuare, in tempo reale, gli autori di episodi di intemperanza.

Ovviamente l’attività di queste unità ha dei risvolti anche investigativi. Nei giorni immediatamente successi-

vi agli incontri di calcio caratterizzati da eventi criminosi, il personale provvede, infatti, anche a visionare i filmati registrati mediante i sistemi a circuito chiuso presenti all'interno dei complessi sportivi oppure dalla Polizia Scientifica, per individuare e denunciare all'Autorità Giudiziaria i responsabili di comportamenti penalmente sanzionabili.

Al riguardo, durante la scorsa stagione calcistica, il personale delle "Squadre Tifoserie" è riuscito, in molti casi, ad identificare gli autori degli episodi criminosi nell'immediatezza dei fatti, mentre in altre circostanze è stata svolta un'attività investigativa successiva che ha portato all'arresto di 39 persone, di cui 24 in applicazione della Legge del 19 ottobre 2001 n.377 ed alla denuncia in stato di libertà di 166 persone.

#### Attività della Polizia Ferroviaria

	Operatori utilizzati	Scorte effettuate	Tifosi trasportati	Danni registrati	Persone denunciate
ANCONA	397	34	3405	€ 4.650	-
BARI	763	29	1640	€ 2.850	-
BOLOGNA	535	42	3625		2
CAGLIARI	427	15	90		3
FIRENZE	1207	102	11820	€ 17.500	3
GENOVA	841	32	5161	€ 12.700	3
MILANO	2540	79	19530	€ 89.350	4
NAPOLI	860	30	2120	€ 5.160	1
PALERMO	1249	72	4222	€ 13.950	33
R. CALABRIA	450	78	5456	€ 14.980	18
ROMA	1555	41	9802	€ 76.435	10
TORINO	604	29	3950	€ 6.970	-
TRIESTE	455	19	960	€ 6.710	-
VENEZIA	459	18	1825	€ 1.290	-
VERONA	546	9	2530	€ 1.240	-

#### Attività della Polizia Stradale

Tutti i Compartimenti, in relazione al calendario delle partite, hanno provveduto settimanalmente a **predisporre piani operativi specifici a carattere regionale per il rafforzamento della vigilanza stradale** lungo le tratte autostradali interessate dai transiti delle tifoserie, sia nella fase di afflusso verso le sedi delle competizioni, sia, soprattutto, durante la fase di rientro nelle città d'origine. Particolarmente efficace è stata l'azione di coordinamento dei Centri Operativi Autostradali (in numero di 13 con competenza sull'80% della rete autostradale) e dei Centri Operativi Compartimentali di Torino e di Padova, regioni nelle quali il C.O.A. è in via di istituzione. Questi, oltre a garantire flessibilità all'impiego delle pattuglie di vigilanza autostradali e di quelle straordinarie provenienti dai Reparti ordinari, sono in costante contatto con le competenti Autorità Provinciali di P.S.: offrono loro una visione ultraprovinciale dei movimenti delle tifoserie con la possibilità di individuare, con sufficiente anticipo, le probabili situazioni critiche sotto il profilo dell'ordine pubblico e

programmare l'azione di contrasto in funzione delle risorse umane a disposizione degli uffici lungo il tragitto autostradale.

La Polizia Stradale ha inoltre garantito il proprio contributo ai dispositivi di filtraggio delle tifoserie, in transito a bordo dei pullman all'altezza delle barriere autostradali di accesso alle grandi città.

Come illustrato, al fine di garantire la tranquillità degli utenti autostradali e di ottimizzare l'impiego delle risorse, sempre in concomitanza con il transito delle tifoserie, d'intesa con la Società Autogrill, sono stati individuati 10 punti di ristoro ritenuti idonei per l'accoglienza dei viaggiatori - a bordo di pullman sotto scorta delle Forze dell'Ordine.

Si è tenuto conto, nella circostanza, della capacità ricettiva delle strutture, della loro articolazione lungo la rete autostradale, in modo da consentire il frazionamento delle tifoserie in transito ed evitare, per quanto possibile, la presenza contemporanea di opposte fazioni nella stessa area.

L'azione sinergica tra Forze di Polizia, responsabili della Società Autogrill e istituti di vigilanza privati impiegati per la tutela del patrimonio dei pubblici esercizi, ha permesso di contenere al minimo l'imtemperanza dei tifosi e i danni alle strutture ricettive. Più in generale ha consentito ai cittadini in transito, non coinvolti da interessi calcistici, e agli stessi addetti al lavoro di fruizione delle aree di sosta e di ristoro con più sicurezza e tranquillità rispetto alle passate stagioni agonistiche.

Anche quest'anno, comunque, si sono registrati alcuni disordini e danni nelle aree di servizio, ad opera di quella parte della tifoseria che si è mossa autonomamente con pullman o autovetture private. In diversi casi la Polizia





Stradale ha comunque avuto la possibilità di intervenire tempestivamente, insieme a rinforzi dei reparti territoriali o a contingenti dei Reparti Mobili, per contenerne gli effetti ed identificare i responsabili.

E' stata particolarmente intensa, all'inizio del campionato di calcio, anche l'attività di controllo e di prevenzione, presso alcuni punti di vendita autostradali (non gestiti da Autogrill), sul commercio di oggetti atti ad offendere, confezionati con i colori sociali delle società calcistiche, quali mazze da baseball, coltelli a serramanico, bandiere ed aste di bandiere, riproduzioni di armi, ecc., al fine di vietarne la vendita nelle giornate interessate dai movimenti delle tifoserie.

#### **Attività della F.I.G.C. in materia di Giustizia Sportiva**

L'analisi dei commentatori che, nel corso degli anni, si sono avvicinati ai regolamenti di Giustizia Sportiva ha sempre evidenziato caratteristiche di celerità, sconosciute al Diritto Ordinario, ma anche di apparente sommarietà delle decisioni. Sotto quest'ultimo profilo, basti pensare a quanto spesso si è fatto ricorso al concetto di responsabilità oggettiva e alle sanzioni applicate, spesso, sulla semplice sussistenza di presunzioni. Chi definiva la Giustizia Sportiva rapida ma sommaria, non era forse lontano dal vero fino agli inizi degli anni ottanta.

Ai noti casi di illecito sportivo che hanno caratterizzato quasi un intero decennio, si associavano, per quanto più specificatamente attiene la repressione della violenza, frequenti decisioni di perdita a tavolino (0-2) applicate dai Giudici Sportivi e squalifiche del campo di gioco. Per contro, i tifosi responsabili dei fatti violenti godevano di una sostanziale immunità, quasi lo stadio godesse di una sorta di extra-territorialità rispetto alle leggi dello Stato.

Le società pagavano, in base al principio della responsa-

bilità oggettiva, per il comportamento della propria tifoseria e questo sembrava sufficiente.

Verso la fine degli anni '80 il fenomeno della violenza si trasformò anche nel calcio. Mentre prima era limitato agli impianti, si trasferì nelle zone adiacenti, nelle vie di accesso allo stadio, sui percorsi delle tifoserie durante le trasferte.

Quando si verificarono episodi gravissimi, tali da turbare l'opinione pubblica (per tutti l'uccisione del giovane Spagnuolo a Genova di cui si è detto), i regolamenti si adeguarono alla nuova situazione. Sta di fatto che il Codice di Giustizia Sportiva, per arginare il fenomeno della violenza esterna allo stadio, estese il concetto di responsabilità oggettiva anche ai fatti verificatisi fuori dai campi di gioco, senza distinguere tra società ospitanti ed ospitate. A questo periodo risale l'obbligo, da parte delle società, di dare lettura di un comunicato esplicativo delle sanzioni applicabili in caso di disordini, a monito delle possibili conseguenze (la lettura di tale comunicato rimane ancora oggi obbligatoria, essendogli stata riconosciuta una funzione di deterrenza, anche se non trovano più applicazione le sanzioni in esso richiamate).

Inoltre, nelle tifoserie si sono infiltrate ideologie politiche e l'apertura delle frontiere ha portato come diretta conseguenza una presenza multi-etnica di calciatori: questo ha portato ad una sostanziale modifica dei cori e degli striscioni, che hanno spesso assunto i caratteri odiosi della discriminazione razziale, territoriale e religiosa.

Anche in questo caso, i regolamenti sportivi si sono adeguati al nuovo, inserendo pesanti sanzioni economiche e sportive a carico delle società le cui tifoserie si fossero rese responsabili di tali comportamenti.

Dalle considerazioni che precedono emerge la caratteristica principale dei regolamenti di Giustizia Sportiva, in particolare di quello della

Federazione Italiana Gioco Calcio: **la capacità di modificarsi, riconoscendo nuovi elementi di pericolo**, per andare a sanzionare quei comportamenti dannosi per il fenomeno sportivo e per i riflessi possibili sull'Ordine Pubblico. Non a caso, molte delle misure adottate negli ultimi anni nascono dalla concertazione con i responsabili degli Organi Istituzionali.

E' anche vero però che norme, nate sull'onda di fatti emotivi, si verificano in concreto difficilmente applicabili o eccessivamente repressive per i soggetti destinatari. Non





è da dimenticare, infatti, che le società calcistiche, in particolare quelle delle serie professionistiche, sono società di capitali, da qualche anno con il fine di lucro e, in qualche caso, quotate in borsa. Ad esse, pertanto, si devono applicare in primo luogo le norme del diritto ordinario, a fronte del quale i regolamenti sportivi (in quanto fonti secondarie) devono retrocedere per non rendere i loro dettami inattuabili o contrari a norme imperative dello Stato. E' solo in tale ottica che deve essere inquadrata la recente modifica del Codice di Giustizia Sportiva che ha escluso conseguenze dirette, a carico delle società, per fatti verificatisi fuori dell'impianto di gioco (con una eccezione che vedremo in seguito). Questo per una serie di motivi: in primo luogo per un'obiettivo difficoltà di assicurarsi informazioni dirette attraverso i propri organi deputati (Ufficio Indagini, Ispettori di Lega); in secondo luogo perché la norma ampliava il principio della responsabilità oggettiva oltre il tollerabile, vista l'assoluta impossibilità da parte delle società di controllare tifoserie fuori degli impianti; in terzo luogo perché le società potevano rimanere esposte a fenomeni estorsivi da parte di chiunque volesse arrecare loro un danno.

Oggi, pertanto, il regolamento di Giustizia Sportiva sanziona solo quei fatti che si verificano all'interno dell'impianto di gioco, con la speranza che non si verifichino nuovamente fatti eclatanti, tali da imporre nuove prescrizioni. E' opportuno riportare integralmente le norme che interessano la presente relazione, con particolare riguardo ai principi, alle sanzioni ed alle responsabilità.

Il principio della responsabilità oggettiva è contenuto nell'art. 2, n.3 del Codice di Giustizia Sportiva che recita testualmente: "Le società possono essere ritenute responsabili anche a titolo di responsabilità oggettiva o di responsabilità presunta, nei casi previsti dal presente Codice". Nella enunciazione degli articoli 10 ed 11 del codice richiamato vedremo come, in effetti, le società siano chiamate a rispondere anche a titolo di responsabilità oggettiva per comportamenti non propri.

E' evidente, dalla semplice lettura dei due articoli richiamati, che le società rispondono a titolo di responsabilità oggettiva per le violazioni relative all'articolo 10 n. 2<sup>(11)</sup> e 11 fin. 1<sup>(12)</sup> e 2<sup>(13)</sup>; mentre per le violazioni dei divieti pre-

(11) Le società sono responsabili della esposizione, in qualsiasi forma effettuata all'interno dell'impianto sportivo, di scritte, simboli, emblemi o simili che siano espressione di violenza o di discriminazione razziale o territoriale. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione comunque espressione di violenza o di discriminazione razziale o territoriale. La responsabilità è esclusa se altri sostenitori hanno annullato nell'immediatezza, con condotte che siano espressione di correttezza sportiva, l'offensività dei cori e delle altre manifestazioni. La responsabilità è attenuata se la società faccia quanto in sua possibilità per rimuovere scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione razziale o territoriale, ovvero altri sostenitori manifestino comunque, nel corso della stessa gara, la propria dissociazione da tali condotte illecite.

(12) Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori se dal fatto derivi comunque un pericolo per l'incolumità pubblica od un danno grave all'incolumità fisica di una o più persone e, per fatti commessi all'esterno dell'impianto sportivo, laddove risulti violato il divieto di cui all'art. 10, comma 1. La responsabilità è esclusa quando il fatto è commesso per motivi estranei alla gara.

(13) Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se i fatti sono commessi in luoghi o tempi diversi da quelli di svolgimento della gara ed anche se questa ha carattere amichevole.





visti ex artt. 10 n. 1<sup>(14)</sup>, 3<sup>(15)</sup>, 4<sup>(16)</sup> e 6<sup>(17)</sup> le società rispondono a titolo di responsabilità diretta.

Pare doveroso evidenziare, inoltre, alcuni aspetti: Il divieto di sovvenzionare la tifoseria, sotto qualsiasi forma, tende ad evitare possibili fenomeni estorsivi da parte delle frange più estreme; La sostanziale impossibilità di dimostrare un collegamento tra responsabili dei disordini e tifoseria eventualmente sovvenzionata rende di fatto non sanzionabili le società per gli episodi all'esterno dell'impianto di gioco; Le esimenti e le attenuanti previste tendono a coinvolgere la tifoseria sana, nell'interesse della propria squadra, per emarginare i gruppi violenti; La normativa premiale, in caso di collaborazione da parte delle società per l'individuazione dei colpevoli di fatti violenti, tende ad eliminare una pericolosa spirale di complicità creatasi in anni remoti; La casistica dei Giudici Sportivi ritiene la pericolosità in re ipsa nel lancio di razzi, bengala, bottigliette ed oggetti contundenti in genere, tanto da sanzionare comunque si-

mili comportamenti. Per fumogeni, mortaretti, festoni, rotoli di carta è invece richiesto il requisito della pericolosità in concreto.

### 1.3.6 Attività preparatoria per la gestione dei servizi ai Campionati Mondiali di Calcio in Giappone e Corea

Particolare attenzione è stata posta all'attività di Cooperazione internazionale in occasione dei Mondiali di Calcio FIFA 2002. In particolare:

Su richiesta della Federazione Italiana Giuoco Calcio, come disposto dal Sig. Ministro e dal Sig. Capo della Polizia, il Dirigente Superiore della Polizia di Stato dr. Francesco Tagliente, Presidente dell'Osservatorio è stato nominato "responsabile della sicurezza" della nazionale italiana di calcio per tutto il periodo dei campionati mondiali;

La preparazione della permanenza in Giappone della nazionale è stata curata nell'ambito dell'attività di cooperazione internazionale di polizia<sup>(18)</sup> che l'Ufficio Ordine Pubblico svolge normalmente per la prevenzione degli episodi di violenza relativi alle competizioni

(14) Alle società è fatto divieto di contribuire, con interventi finanziari o con altre utilità, alla sostituzione ed al mantenimento di gruppi, organizzati e non, di propri sostenitori.

(15) Prima dell'inizio della gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico della società in conseguenza del compimento da parte dei sostenitori di fatti violenti, anche se commessi fuori dallo stadio. L'inosservanza della presente disposizione è sanzionata ai sensi dell'art. 13, comma 1 lettera b). (ammenda, n.d.r.)

(16) Le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei dirigenti, soci di associazione e tesserati che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di violenza o ne costituiscano apologia. La responsabilità delle società concorre con quella del singolo dirigente, socio di associazione o tesserato.

(17) I dirigenti, soci di associazione e tesserati che, pubblicamente, anche con il mezzo televisivo, radiofonico o nel corso di esternazioni comunque rese agli organi di stampa, mantengano comportamenti o rilascino dichiarazioni, direttamente o indirettamente, idonei a costituire incitamento alla violenza, ovvero a costituire apologia, sono puniti, secondo le categorie di appartenenza, con le sanzioni di cui all'art.14, comma 1, lettere c) e h) (rispettivamente ammenda e divieto di accedere agli stadi, n.d.r.), anche cumulativamente applicate.

(18) Nell'ambito dell'Ufficio Ordine Pubblico opera il "Punto di Contatto Nazionale per le problematiche di violenza nelle manifestazioni sportive". Inoltre, a seguito di una recente Decisione del Consiglio dell'Unione Europea, nell'ambito dello stesso Ufficio è stato istituito il "Centro Nazionale di Informazione sulle Manifestazioni Sportive" che costituisce il punto di riferimento a livello internazionale per ogni problematica di sicurezza in occasione di competizioni sportive internazionali.



sportive internazionali;

In tale ottica sono stati attivati, sin dal mese di novembre dello scorso anno, contatti sia con i rappresentanti dell'Ambasciata giapponese a Roma che con quelli della National Police Agency nipponica, titolare dell'organizzazione delle misure di sicurezza per i campionati mondiali;

I contatti continui con le Autorità giapponesi hanno consentito di fissare i criteri e gli obiettivi della Cooperazione di Polizia anche attraverso missioni preparatorie in Giappone effettuate dal dr. Tagliente nei mesi di dicembre e febbraio e da Funzionari dell'Ufficio Ordine Pubblico del Dipartimento nel successivo mese di aprile;

Lo scambio di informazioni ed esperienze in tale periodo hanno consentito di fissare i seguenti principali obiettivi da conseguire nell'attività di Cooperazione di Polizia : sicurezza della squadra e della delegazione italiana per tutta la durata dei campionati mondiali in Giappone e Corea;

prevenzione della violenza connessa agli incontri di calcio attraverso il puntuale scambio di informazioni circa l'eventuale arrivo di tifosi pericolosi al fine di una ade-

guata predisposizione delle misure di sicurezza;

sicurezza dei cittadini italiani arrivati in Giappone per assistere agli incontri della nazionale italiana <sup>(19)</sup>.

Per l'attuazione operativa degli obiettivi fissati, su richiesta del Direttore Generale della National Police Agency giapponese (N.P.A.) il Capo della Polizia ha disposto l'invio in Giappone di 7 operatori della Polizia italiana, esperti nel settore della prevenzione dei fenomeni di violenza nelle manifestazioni sportive<sup>(20)</sup>;

Nel periodo di permanenza in Giappone le attività svolte dal dr. Tagliente e da

gli altri operatori di Polizia si sono sostanziate in:

contatti e riunioni operative con i responsabili delle misure di sicurezza per la nazionale italiana, per concordare le modalità più rispondenti agli standard richiesti dalla circostanza;

riunioni operative con le Autorità di Polizia e gli organizzatori il giorno prima dell'incontro, per puntualizzare le informazioni disponibili e verificare la rispondenza dei servizi disposti;

impiego degli spotter in squadre miste<sup>(21)</sup> presso gli aeroporti, le stazioni ferroviarie, il centro cittadino ed all'interno del settore italiano il giorno della partita, con il compito di cooperare con la Polizia giapponese per l'identificazione di eventuali tifosi violenti e, nello stesso tempo, informare i cittadini italiani dei divieti vigenti, della disciplina per l'accesso agli impianti sportivi etc;

Analoga forma di collaborazione è stata infine attivata, seppur per un breve periodo, su richiesta delle Autorità coreane con l'invio di 2 operatori della Polizia italiana, oltre al dr. Tagliente, per il periodo di permanenza della nazionale italiana in Corea.

(19) A tal proposito, in accordo con le Autorità giapponesi e l'Ambasciata italiana a Tokyo, è stata elaborata una brochure informativa, divulgata sul sito internet della Polizia di Stato, contenente indicazioni generali circa la normativa di sicurezza dei Paesi ospitanti, la disciplina dell'accesso agli impianti sportivi, i comportamenti vietati etc.

(20) Con decreto del Sig. Capo della Polizia sono stati assegnati i seguenti incarichi:

Il Vice Questore Aggiunto dr Roberto Massucci, in servizio presso l'Ufficio Ordine Pubblico della Segreteria del Dipartimento è stato incaricato di coordinare l'attività di cooperazione nelle località ove si sono svolti gli incontri avvalendosi di 5 spotter selezionati nell'ambito del Dipartimento e delle maggiori Questure italiane;

Il Commissario Capo dr Fabio Germani, in servizio presso la Questura di Napoli, è stato incaricato di svolgere la funzione di Ufficiale di collegamento presso l'NPA ove sono stati presenti gli omologhi dei maggiori Paesi partecipanti;

Cinque operatori esperti di settore sono stati selezionati dal Dipartimento e dalle Questure di Milano, Roma e Torino con la funzione di "spotter" (osservatori conoscitori delle tifoserie)

(21) Ogni "spotter team" è composto da un rappresentante della Polizia Italiana, uno della National Police Agency e due della locale Prefettura.